



Procedimento: 3.2015  
Provvedimento: 3.1.2015  
Pag. 1 di 2

Nola, 22 ottobre 2015

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
COMITATO REGIONALE CAMPANIA  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**Premesso che:**

- è stato trasmesso a questo Ufficio - per tramite del Comitato Regionale - il Referto Arbitrale della Gara Regionale Individuale "Trofeo Città di Nola", organizzato dall'A.S.D. Città di Nola e disputato il 27 settembre 2015, a firma dell'Arbitro Regionale C.O.N.I. "F.I.B." sig. Aniello La Marca - nella qualità di Direttore di Gara - a cui è allegata la Relazione del Responsabile del Girone 2B: sig. Claudio Piccirillo;

- dalla annotazione del Responsabile del Girone 2B, allegata al Referto dal Direttore di Gara (e di cui ne forma parte integrante e sostanziale), si evince che: nel corso di una Partita eliminatoria del Girone 2B tra l'A.S.D. Ariston di Salerno e l'A.S.D. La Campagnola di Saviano, l'Atleta Giuseppe Giugliano, tesserato con l'A.S.D. La Campagnola (Cartellino: 389996 - Cat. B), a fronte di una rettifica della misurazione del cd. primo punto richiesta dall'Atleta Pasquale Alfano, non convinto della Decisione Arbitrale e nonostante l'Intimazione del Direttore di Gara a proseguire, ha abbandonato la Partita, con urla e imprecazioni;

- ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD della F.I.B.), questo Ufficio ha fissato la data della pronuncia, dandone comunicazione ai soggetti interessati: a) Giuseppe Giugliano (Cartellino: 389996 - Cat. B) e alla A.S.D. La Campagnola di Saviano, con l'avviso della facoltà di far pervenire memorie e documenti scritti, entro il termine perentorio del 20 ottobre 2015;

**P.Q.M.**

Viste le lett. a) e b) del terzo e del quinto comma dell'art. 61 del RGD;

**COMMINA**

all'Atleta Giuseppe Giugliano

(tesserato con A.S.D. La Campagnola di Saviano; Cartellino: 389996 - Cat. B)

la sanzione della squalifica di giorni 20 (venti giorni), a far data dal 27 ottobre al 15 novembre 2015 (compresi), con annotazione della violazione ai fini della Recidiva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 58 del RGD.

Viste le lett. a) e b) del terzo e del settimo comma dell'art. 61 del RGD;

**CONDANNA**

a titolo oggettivo, l'A.S.D. La Campagnola di Saviano

al pagamento della Multa di **77,47 Euro (Eurosettantasette/47)** da versarsi alla Segreteria Federale entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione della presente Decisione, con l'avviso che il mancato pagamento della Multa entro i 30 giorni successivi alla sua avvenuta


22 OTT 2015

Procedimento: 3.2015  
Provvedimento: 3.1.2015  
Pag. 2 di 2

-----  
comunicazione comporterà la sospensione della Società Affiliata e dei suoi Tesserati da ogni Attività Federale.

**22 OTT. 2015**

*Il Giudice Sportivo Territoriale*  
Avv. Marco Di Sciuva



-----  
Il presente provvedimento viene trasmesso al Comitato Regionale FIB Campania, che provvederà alle notificazioni del caso e agli adempimenti di pubblicazione nelle pagine dedicate del portale FIB.